



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO
UFFICIO AFFARI CIVILI**

R.G. XX/2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Vista la Legge n. 162/2014;

Visto l'accordo per la separazione personale dei coniugi ex art. 6 del D.L. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, raggiunto in data 05.10.2015, a seguito di negoziazione assistita tra i coniugi XXXXXXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXXXXX, depositato in data 06.10.2015 dall'avvocato XXXXXXXXXXXXXXXX del foro di Salerno;

rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, l'uno ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e l'altra ancora minorenni;

ritenuta l'inadeguatezza dell'assegno di mantenimento da corrispondere ai figli da parte del padre, fissato nell'accordo in soli € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio) a fronte di un reddito lordo annuo del padre, che svolge la professione di insegnante, ammontante ad €uro 21.401,31;

considerato che la madre, presso la quale dovranno continuare ad abitare i prevalenza i due figli, ha dichiarato di non avere percepito redditi negli anni 2012 e 2013 mentre nell'anno 2014 ha dichiarato di avere percepito il reddito loro di 5.322,58 €uro;

viste le linee guida emesse dal Procuratore della Repubblica di Salerno in data 26.06.2015 ed approvate dal Procuratore Generale della Repubblica di Salerno;

P.Q.M.

Non autorizza allo stato l'accordo di separazione suddetto e, visto l'art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014,

DISPONE

trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale Civile di Salerno per quanto di competenza.

Salerno, XXXXXXXXX.

**Il Procuratore aggiunto
Luca MASINI**